

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO

A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO

L'anno **duemilaventi** addì 15 del mese di gennaio in Isola del Giglio nella sede comunale;

Tra i signori:

- Dott. Federico Ortelli, nato a Marino (RM) il 29 maggio 1984, C.F. RTLFR84E29E958U e residente a Isola del Giglio (GR) in Via del Dolce 31, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Isola del Giglio in qualità di Responsabile del Servizio del Comune stesso (codice fiscale 82002270534 - partita I.V.A. 00090220534), competente alla stipula del presente contratto;

- Sig. ra Cioni Gloria, nata a Pontedera (PI) il 24 settembre 1989, C.F. CNIGLR89P64G843Q e residente a Ponsacco (PI) in Via Togliatti 45;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. n. 56 del 03/08/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 si prevede la copertura tra gli altri di n. 1 posto di Istruttore cat. C1 (con copertura programmata per il 2019);
- in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Area Ragioneria e Tributi n. 295 del 10/12/2019, è stato pubblicato apposito avviso pubblico per la copertura di n. 1 Istruttore Amministrativo full time a tempo indeterminato da destinare ai servizi di segreteria, cat. C1 tramite scorrimento della graduatoria ancora attiva, approvata con determina n. 337 del 16/12/2013;
- a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse, la Sig. ra Cioni Gloria ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione come da prot. n. 12418 del 10/12/2019;
- la sig.ra ha fatto pervenire la prescritta dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
- il Servizio Personale ed Organizzazione provvede all'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante i requisiti dichiarati dalla sig.ra richiesti per coprire il posto in oggetto;

DATO ATTO che il rapporto di lavoro che viene costituito con il presente contratto è, inoltre, risolutivamente condizionato anche alla produzione e regolarità dei documenti richiesti ed all'accertamento positivo dei requisiti dichiarati;

VISTI:

- il C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie Locali";
- il C.C.N.L. integrativo del comparto "Regioni – Autonomie Locali" stipulato il 14.09.2000;
- il vigente C.C.N.L. 21.05.2018 per il triennio 2016/2018;

In applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L., comparto Regioni – Enti Locali 1994/97, ancora in vigore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La parte "premessa" del presente atto rappresenta parte integrante e sostanziale del presente contratto e si va ad accettarla integralmente con la sottoscrizione dello stesso.

Art. 1 - Il Comune di Isola del Giglio, di seguito definito "il Comune", nella persona della Dott. Federico Ortelli, assume per scorrimento della propria graduatoria ancora attiva la sig.ra Cioni Gloria, di seguito definita "la dipendente", alle proprie dipendenze con il profilo professionale di "Istruttore", categoria C, p.e. C1, **a decorrere dal 15/01/2020**, destinandola, in sede di prima assegnazione, alle dipendenze dell'Area Amministrativa da destinare ai servizi di segreteria;

Art. 2 - La dipendente, così inquadrata, dovrà prestare la propria attività presso l'Area Amministrativa, attenendosi alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio stesso e dovrà svolgere le mansioni e funzioni proprie della categoria e del profilo professionale attribuito, determinate nell'ambito dei contenuti professionali delle declaratorie riportate nell'allegato "A" al C.C.N.L. sull'ordinamento del personale, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del C.C.N.L. 31.3.1999.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del C.C.N.L. 31.03.1999 sul nuovo ordinamento professionale del personale dipendente, l'obbligazione prestazionale del lavoratore assunto con la stipulazione del presente contratto, è articolata e diffusa in ordine a tutte indistintamente le mansioni ascritte e ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti che il lavoratore stesso può essere chiamato ad assolvere dal datore di lavoro nell'esercizio, allo stesso riconosciuto dalla menzionata disposizione contrattuale, del potere specificativo del contenuto dell'oggetto contrattuale.

La predetta facoltà determinativa della specifica obbligazione prestazionale da rendersi ad opera del lavoratore, incontra il solo limite del necessario possesso, da parte del lavoratore stesso, di particolari titoli o abilitazioni inderogabilmente prescritti dal vigente ordinamento giuridico generale e speciale per l'assolvimento delle funzioni richieste.

L'esercizio del potere specificativo – determinativo di cui sopra è operato mediante appositi atti di gestione e/o organizzativa delle risorse umane rimessi alla competenza degli organi di gestione dell'ente a norma dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, le cui determinazioni al riguardo, come ogni ulteriore prescrizione recata in materia da disposizioni legislative, regolamentari, o secondo gli usi e l'equità, rappresentano fonte civilistica del rapporto obbligatorio costituito con il presente contratto, in applicazione del principio di eterointegrazione contrattuale di cui all'art.1374 del codice civile.

È fatto salvo, ed espressamente convenuto in questa sede, l'esercizio da parte del datore di lavoro, del potere modificativo dell'oggetto contrattuale sopra definito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del C.C.N.L. 31.3.1999, in materia di facoltà attribuita al lavoratore di mansioni proprie della categoria professionale immediatamente superiore a quella di ascrizione.

Art. 3 - Il presente rapporto di lavoro è di ruolo ed a tempo pieno. In base al vigente C.C.N.L. 21.05.2018, il periodo di prova è stabilito in mesi 6.

Art. 4 - Il rapporto di lavoro è regolato principalmente dal vigente C.C.N.L. stipulato in data 21.05.2018 e dai contratti collettivi vigenti nel tempo anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Art. 5 - L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, distribuite attualmente su cinque giorni settimanali. L'orario di lavoro è normato dall'art. 22 e ss del C.C.N.L. 21.05.2018 in particolare Esso è articolato, nel rispetto delle normative vigenti, sulla base delle determinazioni del Responsabile della Segreteria o di chi ne fa le veci. La distribuzione dell'orario è improntata a criteri di flessibilità utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro, compresa l'eventuale turnazione.

Art. 6 - Il trattamento economico annuale spettante alla neo assunta, che viene inquadrata nella categoria "C", posizione economica "C1", al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali di legge, è così articolato:

stipendio tabellare € 20.344,07

indennità di comparto € 549,60

TOTALE € 20.893,67

come da importi vigenti previsti dal C.C.N.L. 21.05.2018.

Spettano altresì:

- il rateo della tredicesima mensilità, il T.F.R. (che viene corrisposto dall'I.N.P.D.A.P.);
- si somma elemento perequativo pari a € 23,00/mensili;
- se ed in quanto dovute, spettano le quote di assegno per nucleo familiare ed il trattamento economico accessorio, comprensivo anche delle indennità spettanti al personale della polizia municipale.

Art. 7 - La dipendente si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica n. 62 del 16.04.2013 (G.U. n. 129 del 4.06.2013), del quale riceve copia.

Art. 8 - Per altre condizioni non espressamente previste, si fa riferimento alle disposizioni previste dal codice civile, da altre fonti normative, dai vigenti contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e da quanto stabilito dai regolamenti interni di questo Comune. Si richiama in particolare il comma 5-bis dell'art. 35 della D. Lgs. 165/2001: *"I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"*.

Art. 9 - Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di integrale ed incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio, dando inoltre atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente contratto si compone di n. 4 pagine, compresa la presente, numerate da 1 a 4.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune

La dipendente